

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1196**

---

---

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FORCIERI, BRUNALE, BARATELLA, BASSO, BATTAFARANO, BEDIN, BETTONI BRANDANI, BOCO, BRUTTI Paolo, CALVI, CASTELLANI, CHIUSOLI, CORTIANA, CREMA, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FABRIS, FALOMI, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GAGLIONE, GARRAFFA, GASBARRI, GIARETTA, GIOVANELLI, GRUOSSO, IOVENE, LONGHI, MACONI, MANCINO, MASCIONI, MONTALBANO, MONTINO, MURINEDDU, PASCARELLA, PASQUINI, PEDRINI, PIATTI, RIPAMONTI, ROTONDO, STANISCI, TONINI, TURCI, VERALDI e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2002

---

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Alcuni di Loro ri-corderanno che già sul finire della passata le-gislatura, sia alla Camera che al Senato, fu-rono avanzate varie proposte d'inchiesta tese a far luce sul cosiddetto «allarme ura-nio». All'epoca infatti c'era stata una troppo frettolosa assoluzione dell'uranio impoverito quale possibile causa dei tumori maligni - la cosiddetta «sindrome di Balcani» - che avevano colpito decine di militari italiani im-pugnati in Bosnia e Kosovo nell'ambito della missione KFOR.

In queste settimane, la stessa commissione di esperti - presieduta dal professor Franco Mandelli che, sulle prime, aveva stimato il numero delle neoplasie riscontrate fra i nostri militari come «significativamente inferiore a quello atteso» - ha riconosciuto un nesso di causalità tra le radiazioni da uranio impoverito e il linfoma che ha colpito un militare italiano di ritorno da una missione nei Balcani.

Da qui la necessità di ripresentare la pro-posta di istituzione di una «Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni in-ternazionali di pace nella ex Jugoslavia».

Infatti, l'utilizzo di munizioni ed armi contenenti uranio impoverito nelle operazioni belliche e i vari casi di morte per leucemie e l'insorgenza di malattie tumorali in militari italiani che hanno operato per lunghi periodi nelle zone interessate dalle operazioni stesse, sono ancora causa di forte e generale preoc-cupazione.

Si rende perciò necessario anche e soprat-tutto da parte del Parlamento l'accertamento dei rischi e degli effetti derivati dall'utilizzo di tali armi al fine di dare una risposta coe-rente e certa ai familiari dei militari colpiti

dalle malattie e, più in generale, all'opinione pubblica.

La decisione a suo tempo assunta dal Mi-nistro della difesa di insediare una commis-sione scientifico-sanitaria che accerti la causa dell'insorgere delle patologie tumorali e gli interventi del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Commis-sione europea affinché la NATO faccia piena luce sull'uso dell'uranio impoverito non pos-sono in alcun modo essere considerati pre-clusivi o sostitutivi dell'inchiesta parlamen-tare, che ha il compito di esprimere, dopo gli accertamenti di fatto, un giudizio che è anche di natura politica.

L'esigenza di allargare l'orizzonte di tale indagine si pone anche per verificare la fon-datezza di ulteriore notizie, diffuse dall'Os-servatorio di tutela dei militari, delle forze di polizia e dei civili, che parlano di mercurio, alluminio e zinco presenti nel sangue di militari affetti dalla cosiddetta sindrome dei Balcani, nonché per dare risposta alle preoc-cupanti denunce che vengono da Cagliari dove è stato votato un ordine del giorno in consiglio provinciale per promuovere un'in-dagine epidemiologica su tutto il territorio attorno al poligono del Salto di Quirra, nel comune di Villaputzu, dove in un piccolo villaggio di 200 anime sono stati riscontrati ben 12 casi di leucemia linfatica. Occorrerà, insomma, anche in questo caso verificare e chiarire se vi è un nesso tra linfoma e radiazioni da uranio impoverito che si sospetta sia stato utilizzato anche nel poligono sardo. Di qui la proposta che la Commissione indaghi non solo sull'impegno di armi potenzial-mente nocive per la salute di chi le impiega in missioni militari, ma anche di chi le custo-disce e le maneggia o è altrimenti esposto a

rischio di contaminazione anche sul territorio nazionale.

Sarà dunque compito di tale Commissione: determinare quali siano state e quali siano tuttora le condizioni effettive di rischio, non solo derivante dall'esposizione all'uranio impoverito, per i militari ed i civili impegnati nell'area balcanica; verificare lo stato di attuazione della normativa internazionale sulla messa a bando delle armi convenzionali che possono ritenersi dannose per la loro ca-

pacità di contaminare con effetti prolungati gli uomini con cui vengono in contatto ovvero l'ambiente in cui vengono impiegate; stimolare il Parlamento, sulla base degli accertamenti eventualmente ottenuti, affinché vengano richieste le condizioni di massima trasparenza tra Paesi alleati circa la disponibilità dei dati informativi connessi allo stoccaggio ed all'impiego di armi potenzialmente dannose per la salute.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

## Art. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

## Art. 3.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. La Commissione elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

## Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

## Art. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

## Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

## Art. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per

tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

3. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

#### Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



